



G.A.G.A.
Gruppo Ascolto
Giovani Arcobaleno

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VICENZA

30/06/2023 1782
Atto Esente, 02

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 28/06/2023 – Il Convocazione

L'anno 2023, il giorno 21, del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso il Polo Giovani B55 in Contrà Barche 55, Vicenza, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione G.A.G.A. (Gruppo Ascolto Giovani Arcobaleno) Vicenza"

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente statuto sociale Mirco di Naro verbalizza ~~Elena Rodighiero~~ Nicola Naro.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 12 dello statuto, contenente il seguente o.d.g.:

1. Approvazione delle variazioni allo Statuto secondo indicazioni RUNTS
2. Varie ed eventuali

Alle ore 18:00, sono presenti n° 9 soci su n° 15 iscritti all'Associazione, fa rilevare che il numero dei soci presenti **raggiunge** quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in seconda convocazione.

Dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare.

Primo punto all'ordine del giorno: Approvazione delle variazioni allo Statuto secondo indicazioni RUNTS

Dopo discussione in merito, i soci deliberano il voto favorevole di n. 9 voti espressi a favore e n. 0 ^{CONTRARI} voti. Pertanto le variazioni sono così approvate.

Secondo punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

Alcun socio presenta altri punti di discussione né l'assemblea presenta eventuali punti da discutere.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

G.a.G.a. - Gruppo Ascolto Giovani Arcobaleno

c/o Polo Giovani B55
Contrà Barche 55, Vicenza

CF 95136170248
Tel 3470634891

info@gagavicenza.it
www.gagavicenza.it



G.A.G.A.
Gruppo Ascolto
Giovani Arcobaleno

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 28/06/2023 – I Convocazione

L'anno 2023, il giorno 28, del mese di Giugno, alle ore 07:00, presso il Polo Giovani B55 in Contrà Barche 55, Vicenza, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione G.A.G.A. (Gruppo Ascolto Giovani Arcobaleno) Vicenza"

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente statuto sociale Mirco di Naro verbalizza ~~Elena Rodighiero~~ **NICOLA NARO**

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 12 dello statuto, contenente il seguente o.d.g.:

1. Approvazione delle variazioni allo Statuto secondo indicazioni RUNTS
2. Varie ed eventuali

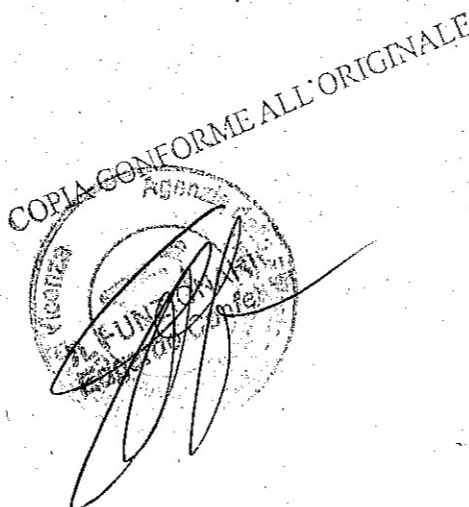
Alle ore 7:30, trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 2 soci su n° 15 iscritti all'Associazione, fa rilevare che il numero dei soci presenti **non raggiunge** quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea **non è** validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 28/06/2023, alle ore 18:00, presso la stessa sede.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente

Mirco Di Naro

G.a.G.a. - Gruppo Ascolto Giovani Arcobaleno

c/o Polo Giovani B55
Contrà Barche 55, Vicenza

CF 95136170248
Tel 3470634891

info@gagavicenza.it
www.gagavicenza.it

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "G.A.G.A. Vicenza"
O.D.V.**



Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata: "G.A.G.A. (Gruppo Ascolto Giovani Arcobaleno) Vicenza O.D.V.", nel seguito denominata per brevità "Associazione". L'associazione, apartitica e aconfessionale, è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di volontariato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione ha sede legale in in Via Palazzon, 38 nel comune di Creazzo, 36051 (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto e regolamento di esecuzione

L'assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3 - Finalità e attività

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

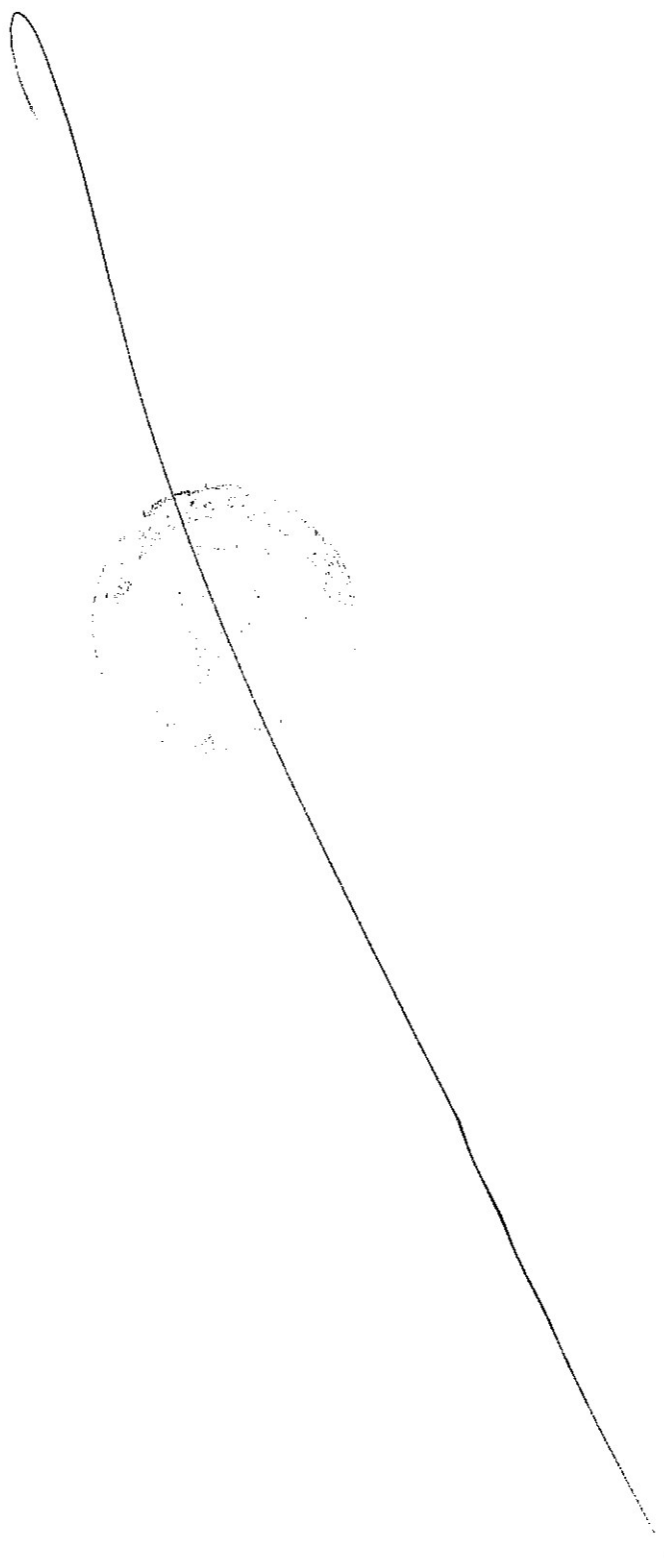
L'associazione:

- persegue finalità di solidarietà sociale al fine di fornire supporto a persone LGBT* (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e intersessuali);
- Promuove inoltre attività di sensibilizzazione e informazione delle differenze di genere, delle loro discriminazioni e dei loro relativi diritti;
- si propone di costituire un polo di Servizi d'interesse pubblico rivolto soprattutto alla popolazione LGBT* (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) ed ai giovani e con altri Servizi diretti alla popolazione cittadina tutta, creati dalla comunità LGBT* stessa;
- sostiene il superamento di ogni discriminazione e disparità in ragione del sesso, dell'età, della condizione sociale, di appartenenza etnica, della disabilità, di convinzione religiosa e filosofica, di orientamento sessuale e d'identità di genere;

Mino Di Nao

Elio Amis

Mino Di Nao



- si occupa dell'ascolto delle persone discriminate, vittime di bullismo o in difficoltà, favorendo un confronto peer-to-peer ("alla pari") e dell'accoglienza di migranti e rifugiati LGBT*, seguendoli nell'iter burocratico di richiesta di Asilo o lo status di Rifugiato in Italia e del loro processo di integrazione;

Per il raggiungimento delle predette finalità l'associazione potrà esercitare le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

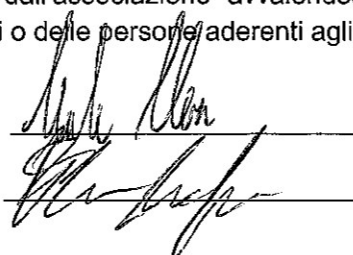
L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'assemblea dei soci.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

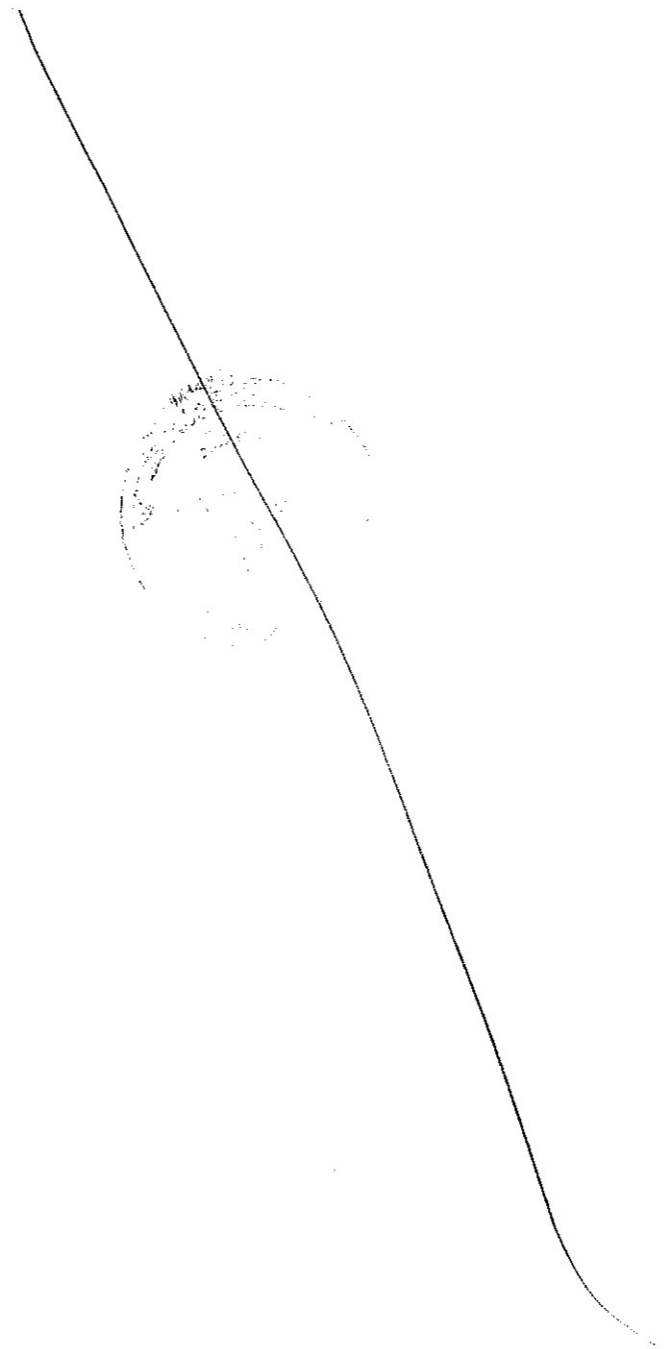
Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Mino Di Naro

Elio



Mino Di Naro



L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Articolo 4 – Patrimonio e assenza di scopo di lucro

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 – Bilancio di esercizio

Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge.

Articolo 6 - Soci e loro ammissione

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Mirco Di Nao

Elisa Anz

Mario Rizzo



La quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea dell'Associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno al tesoriere dell'Associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno due mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli aderenti

Ogni associato ha il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al direttivo entro 10 dalla richiesta.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 8 - Recesso ed esclusione del socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione

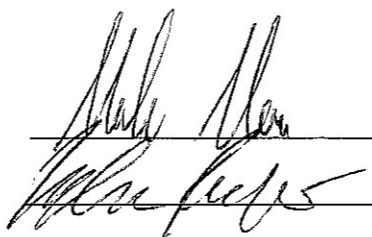
Articolo 8 - Organi e cariche sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

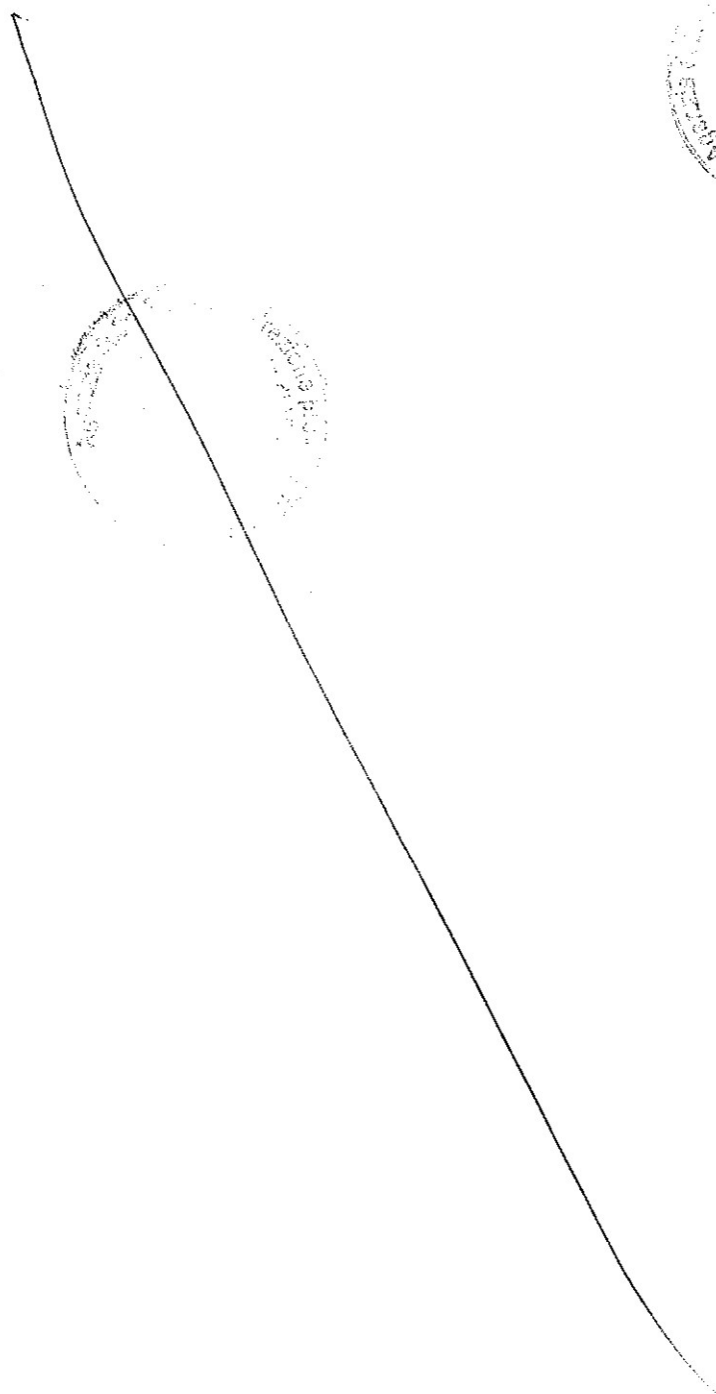
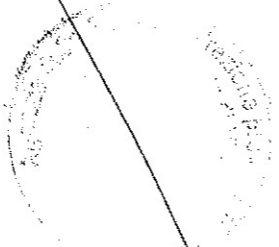
- Assemblea dei soci;

Mino Di Naro

Elio Arel



Mario Rigamonti



- Consiglio Direttivo;

Le cariche del consiglio direttivo sono:

- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Tesoriere
- Segretario

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Il consiglio direttivo a maggioranza dei presenti può scegliere di riunire in un'unica persona Tesoriere e Segretario nel caso sia richiesto da motivi organizzativi, di necessità o urgenza.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione. In ogni caso l'assemblea deve:

- approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare regolamenti interni;
- modificare lo Statuto e la carta dei principi;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o tramite mail all'indirizzo indicato.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Mino Di Nno

Elio AS

[Signature]

Mario Rigoni



Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vice Presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

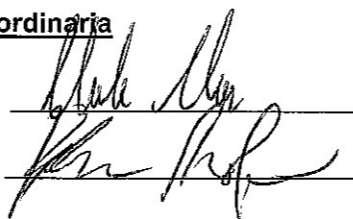
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

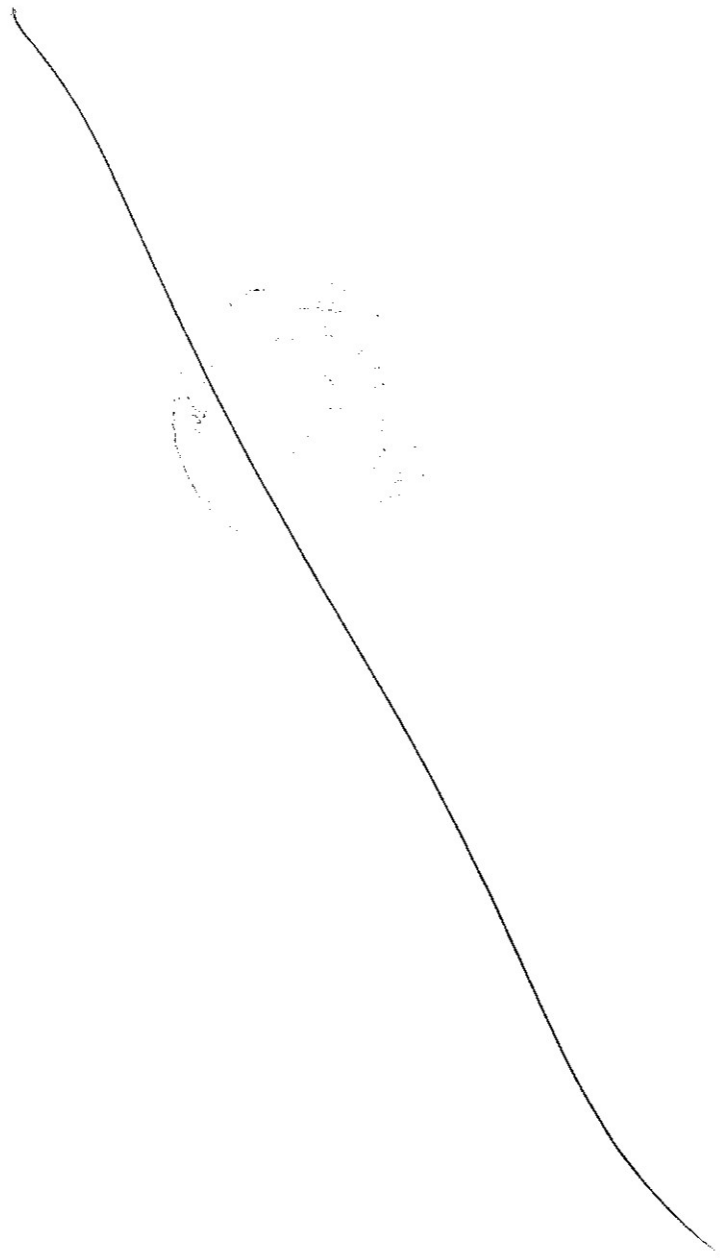
Articolo 13 - Assemblea straordinaria

Mino Di Nao

Elena Anna



Mario Pizzi



L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza
-

Articolo 15 - Verbalizzazione delle assemblee

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 5 componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

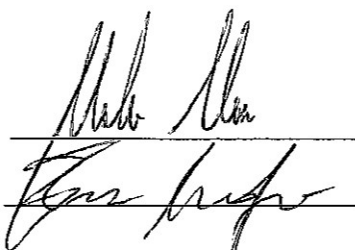
Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo:

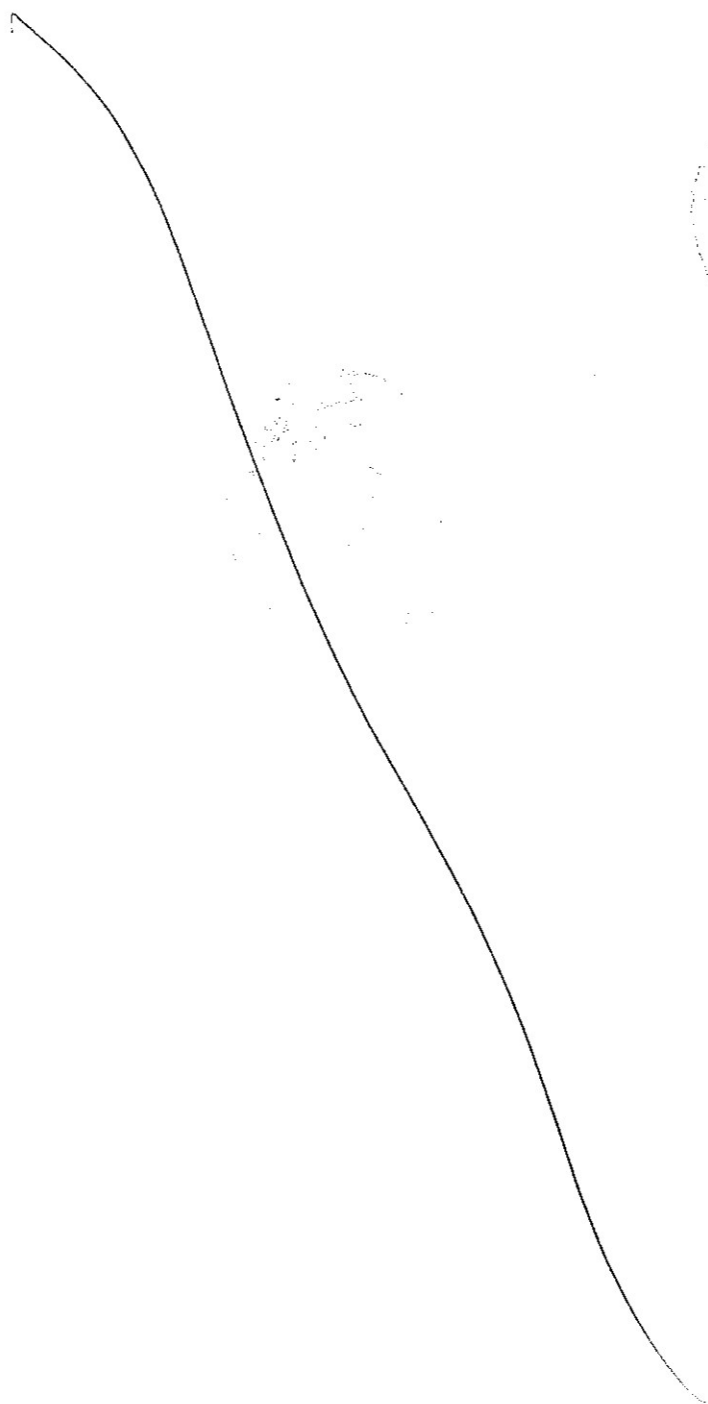
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- delibera l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigila sul rispetto delle regole previste nella carta dei principi dell'Associazione, nello Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'Associazione;
- delibera gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione;
- elabora ogni anno, entro il 30 marzo, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente;

Mino Di Naro

Elisa



Mario Pignatelli



- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'Associazione, nell'albo dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- si adegua e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea

Articolo 18 - Presidente e Vicepresidente dell'associazione

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Egli è nominato dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.

Articolo 19 - Segretario

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

Il segretario dell'Associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'Associazione;
- curare – unitamente al tesoriere – l'aggiornamento del database dei soci.

Articolo 20 - Tesoriere

Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei presenti.

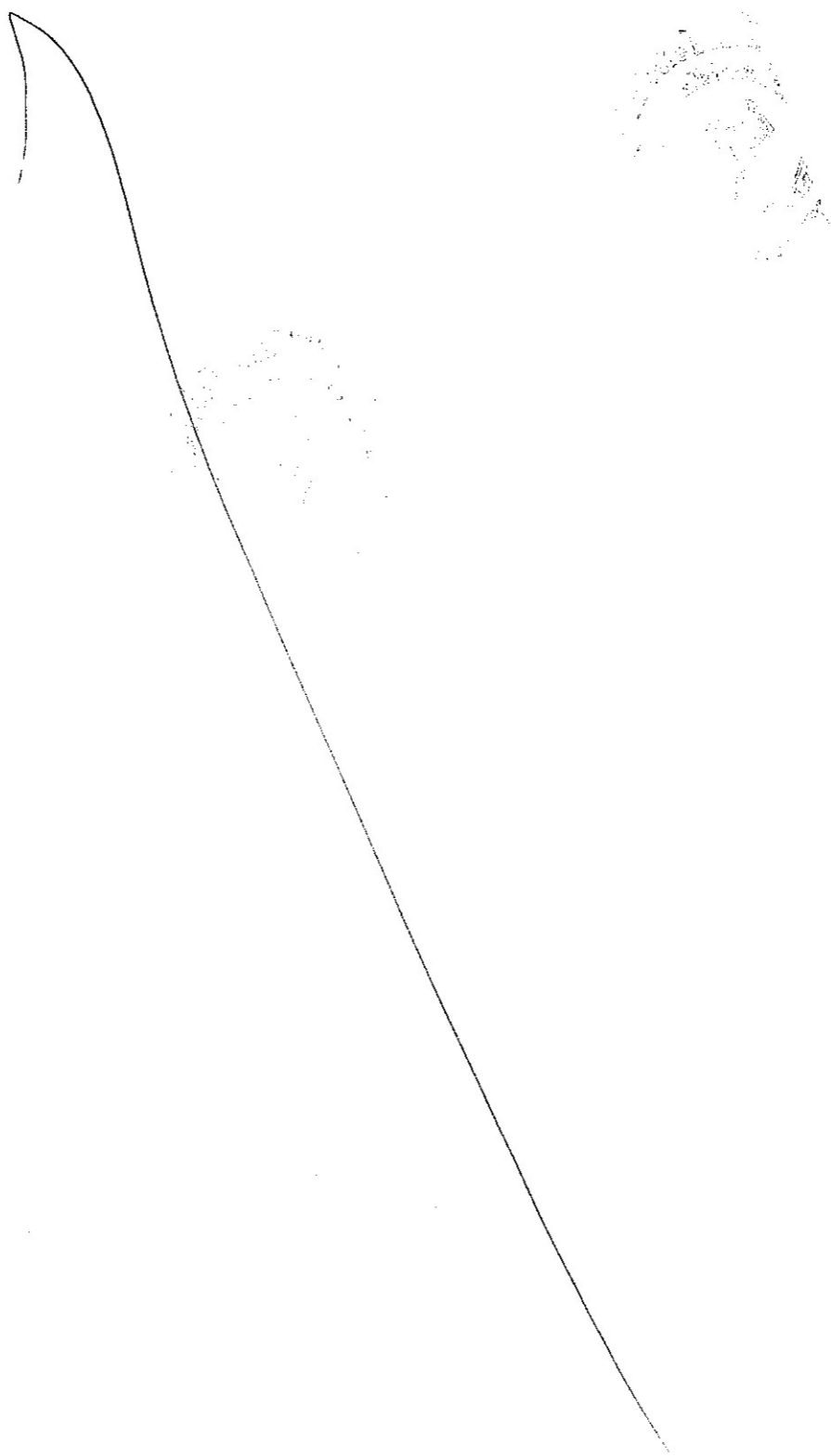
Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

Mario Di Naro

Elena

[Handwritten signature]

Nicci Pugliese



Il tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'Associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al Consiglio Direttivo;
- riferire annualmente all'assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'assemblea;
- curare – unitamente al segretario – l'aggiornamento del database dei soci.

Articolo 21 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

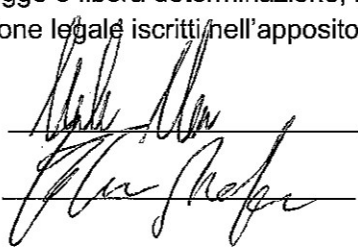
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

Articolo 22 - Organo di revisione di revisione

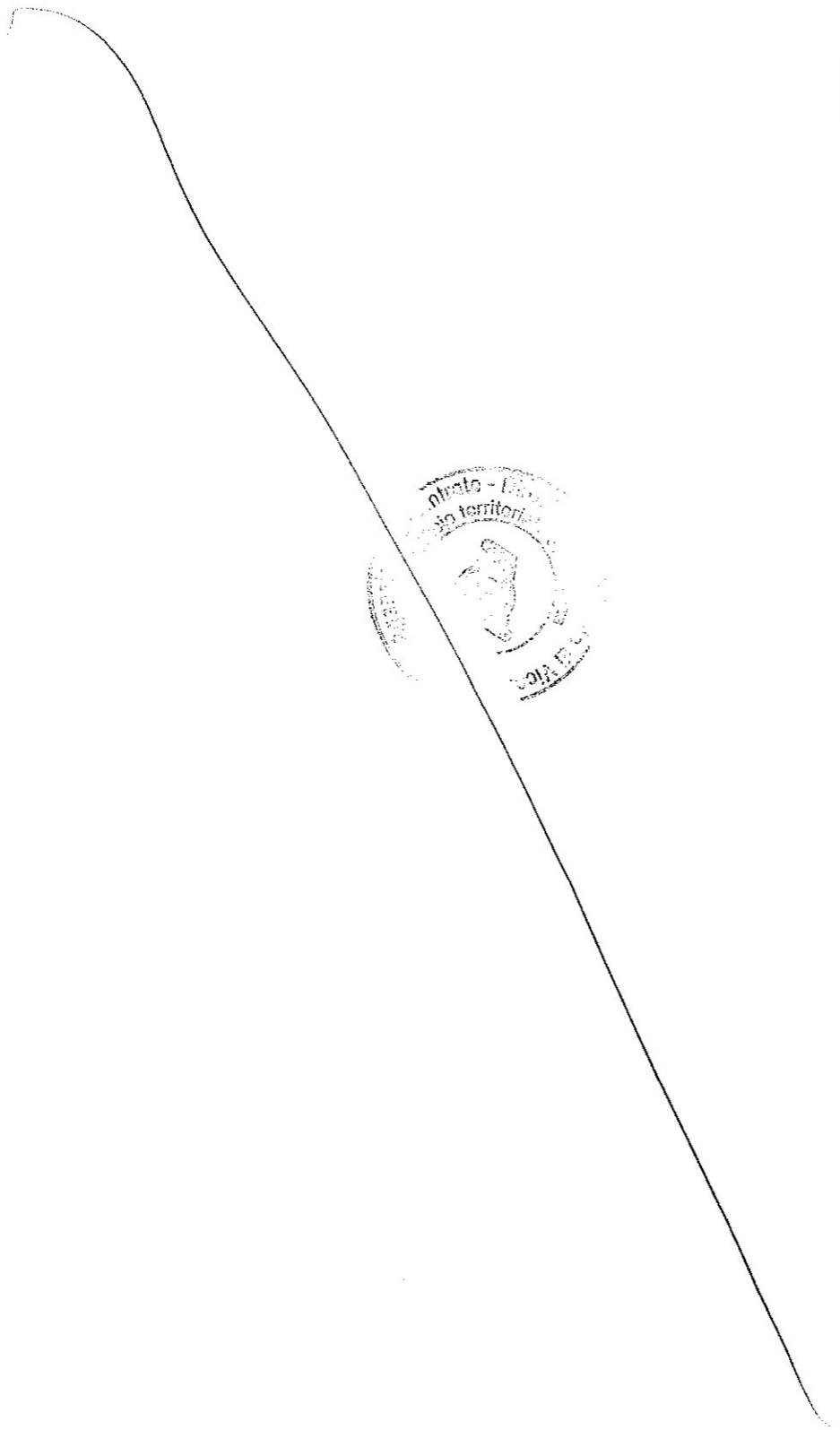
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Mino Di Nao

Elio



Mino Di Nao



Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 31 - Ineleggibilità

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalità organizzata, di corruzione, di frode o di riciclaggio

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 28 - Norme Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Vicenza, lì 28/06/2023



Mina Di Nao

Era

[Signature]

Mina Di Nao

